

la era la schematizzazione del titolo S. Commaso, in quanto la stessa influiva sull'altezza del fabbricato dell'I.N.A. a norma delle leggi speciali sul terremoto.

Per altro, mentre la Giunta Provinciale Amministrativa aveva approvato il contratto che conteneva tale clausola e l'Istituto aveva effettuato l'asta, è sorto un fatto nuovo in quanto, a seguito di proteste dell'Istituto Nazionale Imfortuni, proprietario del palazzo prospiciente a quello costruendo dell'I.N.A., la stessa Giunta Provinciale Amministrativa avrebbe dato parere contrario alla schematizzazione.

In seguito a ciò, essendo sostanzialmente cadute le basi del contratto esistente fra l'Istituto e il Comune dell'Aquila, per quanto si siano profilate diverse proposte da parte del Comune di nuova sistemazione contrattuale, il Direttore Generale ha veduto necessario che, intanto, fossero applicate le sanzioni contrattuali esistenti, in forza delle quali (art. 6) ove entro due mesi dal 19 aprile 1935, tutti gli atti di cui nel menzionato articolo non si fossero perfezionati, l'Istituto aveva il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata con R.R. al Co